

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 21/2024 DEL 15 DICEMBRE 2024

TERMINI DI DECADENZA DELL'ACCERTAMENTO FISCALE

Il termine di decadenza ordinario per l'accertamento delle imposte sui redditi è individuato dall'art. 43, D.P.R. n. 600/73, al quale rimanda l'art. 25 del D.Lgs. n. 446/97 in tema di IRAP; per l'IVA, la norma di riferimento è l'art. 57 del D.P.R. n. 633/72.

Gli avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi/IRAP e all'IVA, devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Quest'anno, a rendere un po' più articolata la situazione dei termini di decadenza, interessati da continue proroghe, ma anche, in alcuni casi, da riduzioni collegate a regimi "premiati", è intervenuto da ultimo l'art. 2-*quater* del D. L. n. 113/24, convertito in L. n. 143/24, che, nel disciplinare il "regime del ravvedimento", ha introdotto un differimento dei termini di decadenza per l'accertamento degli anni di imposta oggetto della sanatoria.

Per i contribuenti si presentano 3 diverse possibilità:

1. quella dei termini di decadenza ordinari, prorogati per effetto dell'adesione al CPB e/o al regime del ravvedimento;
2. quella relativa al caso in cui per uno o più anni di imposta il contribuente abbia conseguito un **punteggio almeno pari ad 8 ai fini Isa**;
3. quella relativa al caso in cui il contribuente, avvalendosi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 127/15, abbia comunicato all'Agenzia delle entrate, nel quadro RS della dichiarazione, di aver effettuato sia gli **incassi** sia i **pagamenti** di importi superiori a 500 euro esclusivamente **con mezzi tracciati**.

Al 31 dicembre 2024 quindi scadono i termini di accertamento per:

- il periodo d'imposta 2018 secondo le regole ordinarie;
- il periodo d'imposta 2019 per chi ha ottenuto un punteggio ISA maggiore o uguale a 8 e non ha aderito né al CPB né al regime del ravvedimento;
- il periodo d'imposta 2020 per chi si è avvalso della facoltà ex art. 3 del D.Lgs. n. 127/15 e non ha aderito né al CPB né al regime del ravvedimento.

I termini indicati sono validi per dichiarazioni regolarmente presentate e sono validi alle seguenti quattro condizioni:

- **assenza di dichiarazione integrativa**, perché la presentazione comporta un nuovo decorso dei termini, seppure «*limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione*» (siano essi a favore o a sfavore);
- **assenza dello schema di atto**: se il termine assegnato dall'Ufficio per le controdeduzioni (normalmente, 60 giorni) scade oltre il termine di decadenza ordinario, o nei 120 giorni precedenti, il termine di decadenza è posticipato al 120° giorno successivo al termine per l'esercizio del contraddittorio, per effetto del comma 3 dell'art. 6-*bis* della L. 212/2000;
- **non applicazione della proroga di 85 giorni di cui all'art. 67, comma 1, D. L. n. 18/20**; al momento nel panorama giurisprudenziale sembra prevalere la tesi più favorevole al contribuente, ma sul punto si pronuncerà a breve la Cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale, sollecitata da un'ordinanza della CGT di I grado di Lecce del 19/11/2024. Diversamente, occorrerebbe aggiungere i detti 85 giorni al 31/12 (ma solo per i termini che ricadono nell'intervallo 8/03/2020 – 31/05/2020, e quindi, in pratica, solo in relazione all'anno d'imposta 2018);
- **inapplicabilità dell'art. 12 del D. L. n. 78/09**, che prevede il raddoppio dei termini di accertamento qualora i contribuenti omettano di indicare nel quadro RW le attività detenute nei "paradisi fiscali" e gli Uffici si avvalgano della presunzione secondo cui tali attività sono costituite con redditi non dichiarati in Italia.

SCADENZA SALDO IMU AL 16 DICEMBRE

Ricordiamo che il termine per effettuare il pagamento della seconda rata IMU (e quindi del saldo) è prevista per lunedì 16 dicembre 2024.

Per i ritardatari sarà possibile procedere al versamento tardivo ricorrendo al ravvedimento operoso con le nuove sanzioni previste dal 1° settembre 2024 e quindi:

1. **entro 14 giorni** dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte allo 0,08333% (sanzione ridotta del 12,5% ridotta a 1/15) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
2. **dal 15° giorno** dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,25% (pari a 1/10 del 12,5%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
3. **oltre il 30° giorno** dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,3889% (pari a 1/9 del 12,5%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
4. **oltre il 90° giorno** dal termine fissato per il versamento ed entro 1 anno dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,1250% (pari a 1/8 del 25%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
5. **oltre 1 anno** dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,5714% (pari a 1/7 del 25%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;

6. **oltre 2 anni** dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 4,1666% (pari a 1/6 del 25%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.

IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA

Venerdì 27 dicembre 2024 sarà l'ultimo giorno utile per versare l'acconto IVA 2024.

Sono tenuti al versamento dell'acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2023 con un debito IVA.

L'eventuale versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) con modello F24, codice 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali.

Sul versamento dell'acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale ("per opzione") non è dovuta la maggiorazione per interessi dell'1%.

L'acconto pagato verrà successivamente scomputato dall'ammontare dell'IVA dovuta per il mese di dicembre 2024 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2024 (nel caso dei contribuenti trimestrali).

È ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall'attuale normativa.

L'importo da versare (eventualmente) può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:

- storico: 88% del versamento relativo all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell'acconto versato lo scorso anno).
- analitico: 100% dell'imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2024.
- previsionale: 88% dell'IVA che si prevede di dover versare per l'ultima liquidazione periodica dell'anno in corso.

IL DOCUMENTO "DIALOGO DI SOSTENIBILITÀ TRA PMI E BANCHE": UNO STRUMENTO UTILE ALLE PMI

Il "Tavolo per la Finanza Sostenibile" ha pubblicato la versione definitiva del documento "**Dialogo di sostenibilità tra PMI e Banche**".

Il Documento propone una sintesi delle informazioni richieste dalle banche ai fini della normativa a loro applicabile in materia di rendicontazione e di gestione dei rischi ESG. Si compone delle "Informazioni di sostenibilità dalle PMI alle banche" e della "Guida Metodologica" con i relativi allegati e propone una sintesi delle informazioni richieste dalle banche ai fini della normativa a loro applicabile in materia di rendicontazione e di gestione dei rischi ESG.

L'utilizzo da parte delle PMI e delle banche è su base volontaria e il Documento non si propone quale standard di rendicontazione quanto piuttosto come uno **strumento per la semplificazione dello scambio informativo tra banche e imprese**, evitando, nei limiti del possibile, la proliferazione di richieste complesse e diversificate.

Vengono valorizzate le differenti caratteristiche dimensionali delle imprese e, pertanto, la loro differente capacità (in termini di risorse, know how, processi e personale dedicato) di fornire l'informativa richiesta. Viene infatti proposto un approccio modulare (che distingue tra informazioni con Priorità 1 e con Priorità 2) che si basa su una definizione di microimpresa non rigidamente predeterminata a priori, ma da individuarsi, nel rapporto banca/impresa, nella fase precedente alla resa dell'informativa. In linea con il principio di proporzionalità e con la natura volontaria del Documento, la scelta di limitare l'informativa alle sole informazioni con Priorità 1 potrà tenere conto dei requisiti dimensionali individuati dalle suddette normative e raccomandazioni europee, affidando alle parti coinvolte (PMI e banche) la selezione delle informazioni da richiedere con riferimento ai tali livelli di priorità.

Come già detto l'utilizzo del modello proposto è su base volontaria ma **l'adozione di un modello standardizzato e condiviso potrebbe essere un valido strumento per semplificare e ridurre gli oneri che le PMI devono sopportare per far fronte alle richieste delle controparti**:

- sia delle banche (le imprese che hanno rapporti con più banche si trovano spesso a fronteggiare richieste simili ma differenziate, che aumentano gli oneri di risposta);
- sia dagli altri soggetti coinvolti delle "catene del valore" (in primis le grandi imprese committenti).

Clicca qui per consultare il [Documento-per-il-dialogo-di-sostenibilita-tra-PMI-e-Banche](#)

LETTERE DI COMPLIANCE DELL'AGENZIA ENTRATE: COME COMPORTARSI

In una FAQ pubblicata il 6 dicembre è stato chiesto all'Agenzia Entrate come comportarsi in caso si ricevesse una comunicazione, da parte della stessa Agenzia, inerente una possibile anomalia relativa al reddito dichiarato.

Se, da un esame della propria dichiarazione, non si riscontrassero inesattezze, **non occorre fare nulla**. La comunicazione ricevuta, spiega l'Agenzia Entrate, **ha un valore puramente informativo, non anticipa un'attività di controllo e non richiede di attivarsi per fornire un riscontro alla stessa Agenzia**.

Il senso della comunicazione inviata, infatti, è quello di richiamare l'attenzione sulla possibilità di verificare quanto dichiarato e consentire la correzione in autonomia di eventuali errori.

Nel caso in cui, dopo aver ricevuto la comunicazione, si riscontrasse invece un'anomalia nella propria dichiarazione, il sistema tributario mette a disposizione del contribuente diverse possibilità, a cominciare dal **ravvedimento operoso** che, dopo la recente riforma del sistema sanzionatorio, consente di beneficiare di sanzioni più favorevoli rispetto al passato.

ACCESSO AL CPB E FUORIUSCITA DAL REGIME FORFETARIO PER SUPERAMENTO SOGLIA DEI 100.000 EURO

Con la recente [Risposta n. 248](#) del 6 dicembre l'Agenzia Entrate chiarisce che, anche il contribuente che nel 2024 abbia adottato il regime forfetario e, nel corso del medesimo anno, ne sia fuoriuscito per il superamento del limite di 100mila euro dei compensi, con conseguente adozione del regime ordinario per l'intero periodo d'imposta, **può aderire al concordato preventivo biennale**, a condizione che il superamento di tale limite avvenga **prima del termine previsto per aderire alla relativa proposta di concordato**.

PEC DELL'AGENZIA ENTRATE PER UN ULTIMO INVITO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

L'Agenzia Entrate sta inviando messaggi di posta elettronica certificata a tutti i contribuenti che, pur avendone i requisiti, hanno deciso di non aderire al concordato preventivo biennale (CPB) al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi entro lo scorso 31 ottobre 2024.

Precisiamo che si tratta di semplici "inviti" con un alert sulla nuova scadenza del 12 dicembre 2024 e una sintesi dei benefici: la scelta di aderire o meno resta una facoltà del contribuente.

L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE: ONLINE LA GUIDA AGGIORNATA

L'Agenzia Entrate ha aggiornato la **guida per il versamento dell'imposta bollo sulle fatture elettroniche**, alla luce della [nuova funzionalità](#) recentemente introdotta, che prevede che il contribuente o l'intermediario delegato possano richiedere assistenza sulle comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, attraverso il servizio **CIVIS - Comunicazioni bollo fatture elettroniche**, disponibile nell'area riservata del sito internet della stessa Agenzia.

[QUI](#) per scaricare la guida aggiornata.

IMU: IN MANCANZA DEL NUOVO 'PROSPETTO' SI APPLICANO LE ALIQUOTE BASE

Con [Comunicato del 28 novembre](#) il MEF (Dipartimento delle Finanze) ricorda che, in considerazione dell'obbligo, a decorrere dall'anno d'imposta 2025, di adottare il Prospetto delle aliquote dell'IMU, in caso di mancata elaborazione e trasmissione dello stesso tramite l'apposita applicazione informatica, si applicano le aliquote di base (art. 1 commi 756 e 757 della Legge 160/2019). Lo stesso vale anche nel caso in cui il Comune abbia stabilito l'aliquota dell'IMU oltre la misura massima dell'1,06 per cento (c.d. maggiorazione). Le aliquote di base continuano ad applicarsi fino a quando il comune non approvi una prima delibera secondo le modalità sopra indicate.

A [questo indirizzo](#) sono disponibili le linee guida aggiornate per l'elaborazione e la trasmissione del prospetto delle aliquote IMU.

AGENZIA ENTRATE: NUOVE CAUSALI CONTRIBUTO RICHIESTE DALL'INPS

Con due separate Risoluzioni ([n. 61/E](#) e [n. 62/E](#) del 9 dicembre) l'Agenzia Entrate ha istituito nuove causali contributo per il versamento, tramite modello F24:

- dei **contributi pregressi e relative sanzioni civili** della Gestione datori di Lavoro Agricoli, Lavoratori Autonomi Agricoli e PCCF (Piccoli Coloni/Compartecipanti Familiari). Si tratta delle seguenti causali contributo:
 - "PLAS" denominata "Aziende agricole per OTI e OTD - contribuzione pregressa";
 - "SLAS" denominata "Aziende agricole per OTI e OTD - sanzioni civili";
 - "PLAA" denominata "Lavoratori autonomi agricoli - contribuzione pregressa";
 - "SLAA" denominata "Lavoratori autonomi agricoli - sanzioni civili";
 - "PPCF" denominata "PC/CF - contribuzione pregressa";
 - "SPCF" denominata "PC/CF - sanzioni civili".

In sede di compilazione del modello F24, le causali contributo in argomento sono espone nella sezione "INPS", in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando:

- nel campo "causale contributo", la causale contributo attribuita;
- nel campo "codice sede", il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;
- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda", il codice di 17 caratteri numerici, elaborato da INPS;
- nel campo "periodo di riferimento": nella colonna "da mm/aaaa" il mese e l'anno di inizio di competenza del contributo nel formato "MM/AAAA"; nella colonna "a mm/aaaa" il mese e l'anno di fine competenza del contributo nel formato "MM/AAAA".

- dei **contributi previdenziali della Gestione separata mediante rateazione**. Si tratta della causale contributo "RUGS", denominata "Rateazione Gestione separata".

In sede di compilazione del modello F24, la causale contributo è esposta nella sezione "INPS", in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando:

- nel campo "causale contributo", la causale contributo attribuita;
- nel campo "codice sede", il codice della sede INPS presso la quale è stata gestita la rateazione unica;
- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda", il codice identificativo elaborato da INPS con le regole del formato 9 e fornita al soggetto contribuente;
- nel campo "periodo di riferimento": nella colonna "da mm/aaaa" il primo periodo di competenza interessato dalla rateazione nel formato "MM/AAAA"; nella colonna 2 "a mm/aaaa" l'ultimo periodo di competenza interessato dalla stessa nel formato "MM/AAAA".

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SOGGETTI AIRE RIENTRATI IN ITALIA: IL BENEFICIO DECADE SE LA RESIDENZA NON VIENE TRASFERITA ENTRO 18 MESI

Con [Risposta n. 328/E](#) del 2 dicembre l'Agenzia Entrate ha chiarito che le agevolazioni "prima casa" spettano ai cittadini trasferiti all'estero per motivi di lavoro **al momento della stipula del contratto di compravendita dell'immobile situato in Italia**.

Non spettano, invece, nel caso in cui non venga rispettato il requisito temporale del trasferimento della residenza nel Comune dell'abitazione acquistata entro diciotto mesi dall'acquisto.

Inoltre non è possibile rettificare, tramite un atto integrativo, la dichiarazione precedentemente resa nell'atto di acquisto in relazione al trasferimento della residenza entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto.

Laddove, invece, sia ancora pendente il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l'acquirente che si trovi nelle condizioni di non rispettare l'impegno assunto, anche per motivi personali, può **revocare** la dichiarazione di intenti formulata

nell'atto di acquisto dell'immobile **presentando un'apposita istanza** all'Ufficio presso il quale l'atto è stato registrato e chiedendo la riliquidazione dell'imposta assolta in sede di registrazione, senza applicazione di sanzioni.

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: ONLINE LA GUIDA DEL NOTARIATO

"Agevolazioni fiscali prima casa: istruzioni per l'uso" è la guida realizzata Consiglio Nazionale del Notariato che si propone come strumento di supporto per tutti coloro che si trovino nelle condizioni di acquistare una casa per la prima volta, con tutti i dubbi ed i timori che possono nascere, legati, principalmente, all'investimento economico. Le spese da sostenere per l'acquisto della prima casa, infatti, sono molte. Oltre a quelle strettamente connesse all'atto di acquisto dell'immobile (eventuale ristrutturazione, arredamento), è necessario tenere conto anche dei costi successivi.

La guida pubblicata si concentra principalmente sulle **implicazioni fiscali** connesse all'acquisto di una proprietà. E' di facile consultazione, in quanto strutturata con la tecnica della domanda/risposta, e contiene diverse tabelle riassuntive per individuare in breve tempo l'argomento di interesse.

AGEVOLAZIONI 'PRIMA CASA UNDER 36' ANCHE CON CONTRATTO PRELIMINARE ENTRO IL 2023 E DEFINITIVO ENTRO IL 2024

Con **Principio di diritto n. 5/2024** l'Agenzia Entrate ha chiarito che l'agevolazione "prima casa under 36", il cui perimetro temporale è stato ampliato dal decreto Milleproroghe 2023, può trovare applicazione, al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma, in relazione agli atti definitivi stipulati entro la data del 31 dicembre 2024, anche relativi a contratti preliminari sottoscritti e registrati prima dell'entrata in vigore dell'articolo 64 del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), **ma comunque entro il 31 dicembre 2023**.

A norma del comma 9 del medesimo articolo 64, precisano infatti le Entrate, la possibilità di applicare l'agevolazione in esame anche in relazione agli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024, è **subordinata** alla condizione che il **contratto preliminare** di acquisto della casa di abitazione sia stato sottoscritto e registrato entro il 31 dicembre 2023.

BONUS NATALE: ANCHE I REDDITI TASSATI CON LA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI CONCORRONO A DETERMINARE LA SOGLIA

Nel caso in cui un lavoratore abbia redditi derivanti dalla locazione di immobili tassati con la cedolare secca, deve considerarli ai fini del calcolo del reddito complessivo di 28.000 euro per l'accesso al Bonus Natale.

A stabilirlo l'articolo 3 del D.Lgs. n. 23/2011, che al comma 7 stabilisce che *"Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca.[...]"*.

Pertanto, **anche i redditi tassati con la cedolare secca sugli affitti concorrono a determinare la soglia di 28.000 euro per il diritto al bonus**.

Il chiarimento è contenuto nell'[approfondimento](#) pubblicato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 28 novembre.

LA CONSERVAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Con la Risposta all'istanza di interpello 12 dicembre 2019, n. 518, l'Agenzia Entrate aveva fornito chiarimenti in merito alle modalità di conservazione delle dichiarazioni fiscali, presentate in via telematica da parte dei commercialisti e degli altri intermediari abilitati. Si ricorda che le istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazioni fiscali (redditi, IVA, IRAP o dei sostituti d'imposta) prevedono **la sottoscrizione da parte dell'intermediario del riquadro relativo all'impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni**.

La sottoscrizione dell'intermediario precede l'invio telematico e, quindi, non è chiesta dopo la presentazione della dichiarazione. Perciò, la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto d'imposta e non anche dall'intermediario. Infatti, in merito alla modalità di conservazione, l'Interpello aveva chiarito che:

1. la dichiarazione trasmessa telematicamente all'Agenzia Entrate può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria o pec, previa "specificata richiesta" sottoscritta dal contribuente stesso. A tal proposito già la risposta ad interpello n. 97, pubblicata il 6 dicembre 2018, aveva chiarito che è ammessa la consegna al cliente della dichiarazione in modalità telematica, in luogo della consegna fisica.
2. le parti, quindi, possono liberamente scegliere tra l'invio tramite mail o pec;
3. una volta ricevuta la dichiarazione, qualora il contribuente intenda stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico, la medesima può comunque essere conservata anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del C.A.D., ma dev'essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa. Già la Circolare 25 gennaio 2002, n. 6/E, consentiva, in alternativa alla conservazione delle dichiarazioni cartacee, di "tenere memoria delle dichiarazioni presentate su supporti informatici". In tal caso il contribuente deve riprodurre la dichiarazione su modello cartaceo qualora l'Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia richiesta;
4. se invece il contribuente intende conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale, si applicano gli articoli 2 del D.M. 17 giugno 2014, e 20, comma 1-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale e quindi, trattandosi di documento fiscalmente rilevante, la sua formazione e conservazione devono rispettare i requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento, che devono essere garantiti dalla firma digitale o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dallo stesso contribuente.

Infine, viene ribadito che, la sottoscrizione del modello da parte del contribuente è un elemento essenziale del modello stesso che deve essere conservato dal contribuente e che la copia conservata dal soggetto incaricato alla sottoscrizione può non riportare la sottoscrizione del contribuente.

Tale impostazione è stata ribadita dall'Agenzia con la [risposta n. 217](#) del 26 aprile 2022.

RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ (ESG): DECORRENZA DELL'OBBLIGO PER SUPERAMENTO DEI PARAMETRI QUANTITATIVI

Il 25 settembre 2024 è entrato in vigore in Italia il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 di recepimento della Direttiva Europea n. 2022/2464 "CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive" con la pubblicazione del D. Lgs. 2024/125 (GU n. 212 del 10 settembre 2024). La direttiva CSRD ha ad oggetto la rendicontazione integrata di sostenibilità aziendale e sostituisce la precedente Non Financial Reporting Directive – NFRD (Direttiva 2014/95/UE) sulla rendicontazione non finanziaria, che era attuata in Italia dal D. Lgs. 2016/254.

Sono obbligate alla rendicontazione di sostenibilità le aziende (o i gruppi di imprese) che, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei tre limiti dimensionali.

Obbligo dal 2025 (anno fiscale 2024)

Le imprese attualmente soggette alla direttiva NFRD: imprese quotate, banche e assicurazioni con:

- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 500;
- totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro.

Obbligo dal 2026 (anno fiscale 2025)

Le grandi imprese (e i gruppi di imprese che a livello consolidato) superano **2 dei 3 seguenti parametri**:

- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250;
- totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro.

Obbligo dal 2027 (anno fiscale 2026)

Le piccole e medie imprese quotate (PMI), gli istituti di credito di piccole dimensioni non complessi e le imprese di assicurazioni e riassicurazione dipendenti da un Gruppo ("captive") con:

- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250;
- totale dello stato patrimoniale: superiore a 450 mila euro e inferiore a 25 milioni euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore 900 mila euro e inferiore a 50 milioni euro.

Obbligo dal 2028 (anno fiscale 2027)

Società figlie e succursali di società madri extra-europee per le quali la capogruppo ha generato negli ultimi due esercizi consecutivi, e per ciascuno degli stessi, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, nel territorio dell'Unione, ricavi netti superiori a 150 milioni di euro e:

- un'impresa figlia soddisfa i requisiti dimensionali della CSRD;
- una succursale ha generato ricavi netti superiori a 40 milioni di euro nell'esercizio precedente.

Una specifica FAQ della Commissione Europea, alla quale si è allineata ASSONIME con la sua circolare n. 21 del 7 novembre 2024, ritiene che il passaggio dimensionale rilevi già nel secondo esercizio in cui si superano i limiti dimensionali; **quindi se una società superasse i limiti nell'esercizio 2025 e 2026, la Rendicontazione di Sostenibilità dovrà essere pubblicata in riferimento all'esercizio 2026 (nel corso dell'esercizio 2027).**

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

FONDO NUOVE COMPETENZE

In data 5 dicembre 2024 è stato approvato con decreto n. 439 l'avviso pubblico finalizzato alla realizzazione degli interventi relativi alla terza edizione del Fondo Nuove Competenze. Questa edizione, denominata significativamente "Competenze per le Innovazioni", mira a promuovere l'adozione di processi formativi orientati a favorire lo sviluppo delle capacità necessarie per affrontare le sfide della digitalizzazione e della sostenibilità ambientale, nonché a incentivare la creazione di nuova occupazione qualificata.

Obiettivi e Contesto Normativo. Il Fondo, istituito ai sensi del Decreto Ministeriale n. 115 del 9 luglio 2024, si pone come obiettivo cardine il finanziamento di percorsi formativi per i lavoratori dipendenti, mediante il rimborso parziale o totale dei costi retributivi relativi alle ore di formazione. Questa misura è stata progettata per rispondere a tre ambiti prioritari:

1. **Transizione digitale**, con particolare attenzione all'adozione di tecnologie avanzate, intelligenza artificiale e automazione dei processi.
2. **Transizione ecologica**, favorendo lo sviluppo di competenze in materia di sostenibilità ambientale, economia circolare ed efficientamento energetico.
3. **Innovazione organizzativa e welfare aziendale**, mirata a potenziare il benessere dei lavoratori e a migliorare la resilienza aziendale.

Dotazione Finanziaria e Ripartizione delle Risorse. La dotazione complessiva della terza edizione del Fondo ammonta a 730 milioni di euro, distribuiti secondo criteri territoriali e settoriali al fine di massimizzare l'impatto della misura. Un ulteriore milione di euro è destinato al finanziamento di progetti sperimentali per la formazione di lavoratori stagionali, con particolare riferimento ai settori del turismo e dell'agricoltura. La ripartizione delle risorse riflette inoltre l'impegno verso una maggiore inclusività, privilegiando microimprese, PMI e distretti produttivi.

Requisiti di Accesso e Beneficiari. Possono accedere al Fondo i datori di lavoro privati, inclusi quelli che operano in società a partecipazione pubblica, purché abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro finalizzati alla formazione. Tra i principali requisiti richiesti:

- Regolarità contributiva e fiscale dell'azienda.
- Assenza di situazioni di insolvenza, liquidazione o altre condizioni di crisi strutturale.
- Presentazione di un progetto formativo che rispetti le linee guida ministeriali.

Gli accordi collettivi, sottoscritti con le rappresentanze sindacali, devono prevedere una riduzione temporanea dell'orario di lavoro a favore della formazione, assicurando che quest'ultima sia strettamente correlata ai fabbisogni aziendali e alle prospettive di sviluppo delle competenze richieste dal mercato.

Caratteristiche dei Percorsi Formativi. I progetti formativi devono rispettare le seguenti caratteristiche fondamentali:

1. **Durata:** La formazione può variare tra un minimo di 30 ore e un massimo di 150 ore per ciascun lavoratore. Per i contratti stagionali, il limite minimo è ridotto a 20 ore.
2. **Erogazione:** I percorsi formativi possono essere affidati a:
 - Enti accreditati a livello regionale o nazionale.
 - Strutture formative interne all'azienda, purché almeno il 60% delle ore sia erogato da docenti esterni.
 - Centri di ricerca o istituzioni accademiche specializzate.
3. **Validazione:** Al termine della formazione, i partecipanti devono ricevere un attestato di trasparenza che certifichi il livello di competenza acquisito, in conformità agli standard del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).

Modalità di Presentazione delle Domande. Le istanze di contributo potranno essere inoltrate tramite apposita piattaforma digitale a partire dal 10 febbraio 2025 e fino al 10 aprile 2025. La documentazione da allegare include:

- Copia dell'accordo collettivo siglato.
- Progetto formativo dettagliato.
- Dichiarazioni relative alla rappresentatività sindacale.
- Documentazione amministrativa del legale rappresentante.

Le domande saranno valutate secondo un criterio cronologico di presentazione, previa verifica della completezza e della conformità della documentazione.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.